



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Roberto Sereni Lucarelli, coordinatore della sezione stralcio istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. DP 246/2026, visti gli atti del procedimento;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuto che, con decreto del Presidente del Tribunale n. DP 246/2026, è stata istituita la sezione stralcio per la trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale depositati anteriormente al 12 giugno 2026, con contestuale individuazione del magistrato coordinatore e dei componenti della sezione;

ritenuta l'opportunità di disporre la trattazione scritta del procedimento, non apparendo allo stato necessaria l'audizione personale del ricorrente, già sentito nella fase amministrativa e avendo egli esposto le ragioni poste a fondamento della domanda, salva ogni diversa valutazione all'esito dell'esame degli atti, delle produzioni e delle eventuali istanze specificamente formulate dalle parti;

considerato che resta fermo il dovere del giudice di cooperazione istruttoria officiosa quanto all'accertamento della situazione del Paese di origine mediante fonti informative aggiornate e pertinenti, mentre incombe sulla parte ricorrente l'onere di documentare, ove dedotti, i fatti personali e le circostanze individuali agevolmente comprovabili, ivi compresi il percorso di integrazione in Italia, l'attività lavorativa, la situazione abitativa, familiare, sanitaria e sociale;

ritenuto, pertanto, opportuno assegnare un termine per il deposito di documentazione aggiornata e di eventuali note, al fine di consentire una decisione pienamente informata nel rispetto del contraddittorio;

p.q.m.

dispone la trattazione scritta del procedimento all'udienza del **21 GENNAIO 2027 ORE 9,00** con revoca ogni eventuale precedente decreto di fissazione udienza

manda alla Cancelleria per notificare il ricorso ed il presente decreto all'interessato, al Ministero dell'Interno, presso la competente Commissione territoriale, nonché per comunicarli al P.M. in sede almeno 20 giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto;

assegna

termine al ricorrente fino al 14 GENNAIO 2027 per il deposito di:

- a. documentazione aggiornata relativa alla situazione personale, familiare, abitativa, lavorativa, sanitaria e sociale del ricorrente in Italia;

- b. documentazione comprovante l'eventuale percorso di integrazione sociale e lavorativa, inclusi contratti di lavoro, buste paga, attestazioni di attività formative, certificazioni linguistiche, dichiarazioni del datore di lavoro o di enti presso i quali il ricorrente abbia svolto attività rilevanti;
- c. eventuale documentazione sanitaria, certificazioni mediche, relazioni dei servizi sociali o altra documentazione idonea a comprovare specifiche condizioni di vulnerabilità personale o familiare;
- d. ogni ulteriore documento ritenuto utile ai fini della decisione, con specifica indicazione della rilevanza rispetto ai fatti dedotti e alle domande proposte.
- e. eventuali note conclusive con informazioni recenti sulla situazione del paese di origine

riserva

all'esito dell'esame complessivo degli atti, della documentazione già acquisita, di quella eventualmente depositata e delle note delle parti, l'eventuale fissazione dell'udienza di comparizione e l'audizione personale del ricorrente, ove emergano lacune istruttorie, profili di vulnerabilità, contraddizioni non superabili allo stato degli atti, fatti sopravvenuti o specifiche esigenze di chiarimento rilevanti ai fini della decisione

AVVERTE

sin d'ora che, in caso di mancato deposito della documentazione integrativa o delle note autorizzate, la causa potrà essere decisa allo stato degli atti, ferma restando la possibilità di disporre, anche d'ufficio, ulteriori approfondimenti, l'audizione personale del ricorrente o la fissazione dell'udienza ove ciò risulti necessario per l'accertamento dei fatti rilevanti, per la verifica di eventuali profili di vulnerabilità o per il pieno esercizio della cooperazione istruttoria officiosa sulle condizioni del Paese di origine; resta fermo che i fatti personali e le circostanze individuali agevolmente documentabili, riferibili alla situazione del ricorrente in Italia, devono essere specificamente allegati e comprovati dalla parte interessata.

avvisa

che la richiesta di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato verrà dichiarata inammissibile se non accompagnata dal deposito della seguente documentazione

- a. istanza di ammissione al gratuito patrocinio
- b. delibera del COA
- c. CU relativo all'anno in corso e a quello precedente alla data dell'ultima udienza ovvero autocertificazione dei redditi percepiti nei suddetti periodi, avendo cura di indicare anche quello delle persone eventualmente conviventi facenti parte del medesimo nucleo familiare

Il Giudice

Roberto Sereni Lucarelli